

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CGF**  
**(2013/2014)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**  
**COM. UFF. N. 063/CGF– RIUNIONE DELL’11 OTTOBRE 2012**

## **1° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL S.S. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIEMONTESE FRANCESCO SEGUITO GARA COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO/GELBISON VALLO D. LUCANIA DEL 9.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012 infliggeva al calciatore Piemontese Francesco la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Compensorio Montalto Uffugo/Gelbison Vallo D. Lucania del 9.9.2012.

In particolare il tesserato Piemontese *“al termine della gara , raggiunto l’Arbitro, stratonava per due volte con la propria mano il braccio del medesimo cagionando sensazione dolorifica, poggiava il proprio naso su quello dell’Ufficiale di gara e gli rivolgeva, contestualmente, espressioni dal contenuto irriguardoso. Sanzione così determinata in considerazione del ruolo di capitano della squadra ricoperto dal calciatore”*.

Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società S.S. Montalto Uffugo, la quale censura la decisione di prime cure sotto il duplice profilo della eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata nonché dell’errata qualificazione giuridica della condotta.

In sintesi la difesa scritta, poi confermata ed argomentata in pubblica udienza dal difensore, Avv. Roseti, si incentra essenzialmente su una alternativa ricostruzione dell’evento che sarebbe supportata da una ripresa video, allegata al ricorso, con la quale si chiarisce che la reazione del Piemontese e di tutta la squadra del Montalto, sarebbe stata conseguenza di una decisione non pacifica adottata dall’Arbitro che, unitamente ad altre assunte nel corso della gara, avrebbero portato al pareggio la squadra avversaria.

In ordine poi al contatto fisico del tesserato Piemontese sulla persona del Direttore di gara, si precisa che non sarebbe connotata da particolare violenza essendosi, lo stesso, limitato ad appoggiare la sua mano sul braccio dell’Arbitro per attirare la sua attenzione.

Le frasi profferite, poi, avrebbero contenuto meramente irriguardoso.

Conclude per una riduzione sensibile della squalifica secondo giustizia, anche alla luce di precedenti analoghi favorevoli.

Preliminarmente la Corte osserva che in base al disposto dell’art artt. 35.1 e 35.1.4 l’esame del filmato video è precluso.

Nel merito l'approfondita valutazione degli atti di causa ed il dettagliato referto arbitrale, circoscrivono con estrema chiarezza il disvalore che connota le condotte poste in essere dal tesserato nei confronti dell'ufficiale di gara; fatti non negati nella loro estrinsecazione fenomenica.

Il tutto aggravato dalla qualifica di capitano.

Di quanto precede, il giudice *a quo* da contezza seguendo un ragionamento logico giuridico esente da vizi e, pertanto, condivisibile da questo Giudice che non può che confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Comprensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL'A.C. SAVOIA 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 23.12.2012 CON DECORRENZA IMMEDIATA;**

**- DELL'AMMENDA DI € 10.000,00,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE D, POMIGLIANO/SAVOIA DEL 26.8.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 12.9.2012)

Con atto del 25.9.2012, la A.C. Savoia 1908 S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata in data 10.9.2012 su Com. Uff. n. 10, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla stessa l'obbligo di disputare a porte chiuse fino al 23.12.2012, con decorrenza immediata, ed ammenda di € 10.000,00, per avere prima dell'inizio della gara, propri sostenitori in campo avverso, lanciato nel recinto di gioco oggetti vari, fumogeni nonché numerosi petardi uno dei quali, subito dopo essere stato raccolto da un addetto alla sicurezza, esplose cagionando al medesimo "ferita l.c. con avulsione della I e II falange del secondo dito della mano dx, flc primo dito della mano dx. sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità della condotta dei sostenitori della squadra ospite, i quali non hanno esitato a fare uso di materiale pirotecnico di notevole potenza, materiale oggettivamente idoneo a compromettere in modo ancor più serio la integrità fisica del soggetto leso".

La reclamante chiede la riduzione delle sanzioni, sostenendo che i fatti – di cui non contesta l'avvenimento – avrebbero avuto effetti, anche temporali, non particolarmente gravi.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Posta la natura pacifica dei fatti contestati, è bene evidenziare che ciò che rileva ai fini della valutazione della congruità delle sanzioni inflitte, non è tanto il rapido ripristino delle condizioni che hanno consentito l'inizio della partita quanto le cause che lo hanno impedito all'orario previsto e che hanno determinato l'intervento della Questura.

Come emerge documentalmente, la tifoseria ospite si è resa autrice di disordini sin dall'arrivo a Pomigliano, legati anche alla pretesa di accedere nell'impianto di gioco priva di tagliando, tanto da subire una carica da parte delle forze dell'ordine, e, una volta fattovi ingresso, ha utilizzato illecitamente materiale pirotecnico che, tra l'altro, ha provocato lesioni gravi ad un volontario della protezione civile.

Pertanto, sebbene il Giudice Sportivo abbia posto a fondamento della decisione i fatti commessi all'interno dell'impianto di gioco, ne è indubbia la imprescindibilità da quelli avvenuti poco prima, di cui costituiscono una indubbia naturale progressione idonea a determinarne la valutazione unitaria. Tra l'altro, detti fatti connotano un contegno permanentemente posto in essere in spregio dell'incolumità delle persone e delle regole, dal quale la tifoseria non ha inteso desistere nonostante lo scontro ingaggiato con le forze dell'ordine e che, infine, si è protratto sino alle note gravi conseguenze.

A tal proposito, è sufficiente esaminare anche la documentazione attestante la comunicazione di reato inoltrata dalla Questura alla Procura della Repubblica e le relazioni allegate che inquadrano esattamente la vicenda e le relative responsabilità.

Che poi la gara si sia svolta regolarmente è del tutto irrilevante ai fini della quantificazione delle sanzioni così come non pertinente appare il richiamo di precedenti decisioni in materia, soprattutto alla luce degli effetti derivati dalla condotta offensiva.

Ecco pertanto che i fatti posti a fondamento della delibera del Giudice Sportivo non possono che far ritenere congrue le sanzioni inflitte, ampiamente contenute nei limiti edittali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Savoia 1908 S.r.l. di Torre Annunziata (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'ALZANO CENE 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 50 AL SIG. INDRO SCARPELLINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 3), 4 ) PAGINA 1 E 10) PAGINA 3 DEL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI;**

**- DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7570/441PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 13.9.2012 )**

La Alzano Cene 1909 S.r.l., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 13.9.2012 con la quale veniva inflitta al signor Indro Scarpellini Presidente della società l'inibizione per giorni 50 e alla società l'ammenda di € 3.000,00 per non avere provveduto tempestivamente al deposito del verbale dell'assemblea per l'attribuzione della cariche sociali, al deposito della copia dello statuto sociale vigente e al deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco squadra juniores in violazione dell'art. 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione ai punti 3, 4 pagina 1 e 10 pagina 3 del Com. Uff. n. 153 del 22.4.2011 della Lega Nazionale Dilettanti.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento delle sanzioni o, in subordine, la riduzione delle stesse la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha rilevato che non era necessario depositare copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2011/2012, in quanto tale documento poteva essere sostituito, proprio a termini del Comunicato Ufficiale richiamato, da comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse, comunicazione che era stata regolarmente allegata alla domanda di iscrizione, tant'è che la stessa Procura Federale aveva richiesto alla Commissione Disciplinare Nazionale la declaratoria di improcedibilità riguardo a questo addebito. Inoltre la ricorrente ha rilevato che non fosse tenuta ad adempiere al deposito della copia dello statuto vigente in quanto adempimento prescritto esclusivamente a carico delle società neo promosse, appena retrocesse o che avessero cambiato denominazione sociale, non trovandosi in nessuna di queste situazioni. Infine la ricorrente ha rilevato che la dichiarazione di disponibilità del campo squadra juniores a firma del sindaco di Alzano Lombardo era stata regolarmente depositata.

Il ricorso va accolto in quanto la ricorrente ha prodotto unitamente alla memoria difensiva del precedente grado di giudizio ed anche in questa sede un elenco documenti per iscrizione al campionato della Stagione Sportiva 2011/2012 sottoscritto dal legale rappresentante della società e controfirmato dal Comitato Interregionale dal quale risulta che i documenti asseritamente mancanti erano stati invece depositati, come evidenziato da una crocetta apposta accanto ad ognuno di essi, insieme alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D e ciò dimostra la insussistenza degli inadempimenti addebitati alla ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Alzano Cene 1909 S.r.l. di Cene (Bergamo), annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 24.10.2012 INFLITTA AL SIG. DE MICCO GIOVANNI SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/NARDÒ CALCIO DEL 22.9.2012**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

Con atto del 3.10.2012, la A.S.D. CTL Campania ha impugnato la delibera, pubblicata in data 26.9.2012 su Com. Uff. n. 30, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al signor Giovanni De Micco, Presidente della stessa, la inibizione sino al 24.10.2012 per avere, in occasione della gara CTL Campania/Nardò del 22.9.2012, al termine del primo tempo e durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, protestato nei confronti dell’arbitro ed insultato pesantemente un calciatore della squadra avversaria, che inseguiva urlando ed assumendo atteggiamento minaccioso fino all’ingresso dello stesso nel proprio spogliatoio. Nella circostanza, batteva i pugni sulla porta del locale continuando ad inveire contro i tesserati della squadra ospite.

La reclamante nega che il proprio Presidente, nell’occasione, abbia posto in essere gli addebiti contestati e, a sostegno di quanto dedotto, produce alcuni articoli di giornali quotidiani ed una comunicazione di posta elettronica, a suo dire comprovante la correttezza alla quale sarebbe stata ispirata l’accoglienza degli ospiti durante la loro permanenza presso l’impianto di gioco, incompatibile, comunque, con gli addebiti.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Le risultanze emergenti dal referto del Direttore di Gara indicano, in maniera indiscutibile, proprio nel De Micco l’autore dei fatti per cui il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della inibizione.

Pertanto, la documentazione che la reclamante intenderebbe addurre a discarico, ferme restando ovvie censure circa la sua provenienza – connotata anche da incertezza – ed il suo contenuto, trova l’arresto normativo dell’art. 35 C.G.S., comunque rafforzato dalla linearità e coerenza con le quali il Direttore di Gara ha descritto gli accadimenti ed identificato chi li ha posti in essere.

Deve rilevarsi, infine, che il ruolo apicale rivestito dal signor De Micco e la natura delle azioni commesse, particolarmente gravi per la plurioffensività (nei confronti dell’arbitro, di altri tesserati e delle cose) e la reiterazione dalla quale sono state connotate, che non hanno visto una immediata e spontanea desistenza soprattutto alla luce degli effetti provocati, consentono di ritenere più che congrua la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. CTL Campania di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Antonio Patierno, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO DELL’A.C.D. SANT’ANGELO 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PATRINI MICHELE SEGUITO GARA SANT’ANGELO 1907/PERGOLETTESE DEL 23.9.2012**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 )

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto al calciatore Michele Patrini, tesserato in favore della società Sant’Angelo 1907, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, in relazione alla partita Sant’Angelo 1907/Pergolettese, del Campionato di Serie D Girone B, disputata il 23.9.2012 per condotta violenta nei confronti di un avversario.

Contro tale decisione la società Sant’Angelo 1907 ha proposto reclamo al fine di ottenere la riduzione della sanzione ,sostenendo, con il conforto di un DVD allegato al ricorso, inerente la gara in

questione, che le modalità del fatto non rispecchiano in termini di gravità la descrizione dell'episodio contenuta nel referto arbitrale.

Il reclamo della società Sant'Angelo 1907 non merita accoglimento.

La tesi difensiva della società ricorrente, meramente assertiva, posta la evidente inammissibilità delle immagini televisive proposte in questa sede, si infrange irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell'accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha descritto in termini inequivocabili la sequenza incriminata, riferendo che il Patrini a gioco fermo aveva colpito con entrambi i piedi la schiena di un calciatore avversario, riverso a terra per infortunio, cagionando allo stesso intensa sensazione dolorifica e vistoso ematoma.

La condotta violenta dell'incolpato, che configura compiutamente la fattispecie disciplinata dall'art.19 comma 4, lett.b) C.G.S di notevole gravità, attesa la sua potenzialità lesiva, giustifica pienamente la sanzione di 4 giornate di squalifica inflitte al Patrini dal Giudice Sportivo.

Il ricorso pertanto va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Sant'Angelo 1907 S.r.l. di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **6. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL S.S.D. VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. CAPITANI DOMENICO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMI 6 E 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 COMMA 1 LETTERA A) N.O.I.F.;**

**- DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO JUNIORES S.S. 2012/2013 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 13/CDN del 6.9.2012)**

Con atto del 1.10.2012, le società S.S.D. Vigor Cisterna proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 6.9.2012) con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. del 7.6.2012, n. 245) che aveva inflitto all'odierna ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 5000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel Campionato Juniores Stagione Sportiva 2012/2013.

Il ricorso in epigrafe risulta ammissibile e fondato.

L'art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale....."e) *se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa*".

Trattasi di disposizione che costituisce, nell'ambito dell'ordinamento federale, l'omologo di quella contenuta nell'art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest'ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che "*l'errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell'organo giudicante, ovvero da una svista materiale, immediatamente e oggettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l'inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa*"; ed ancora che "*l'errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c., è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l'ipotesi dell'errore di diritto*" (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089).

Orbene, nel caso che ci occupa, viene in rilievo proprio un'ipotesi di falsa percezione della realtà processuale atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha, del tutto erroneamente, ritenuto la inammissibilità (ma si sarebbe dovuto, più propriamente, parlare di irricevibilità) dell'appello, proposto dall'odierna ricorrente, sul presupposto che lo stesso fosse stato spedito in data 20.6.2012, ovvero successivamente allo spirare del termine previsto per l'impugnazione che scadeva il giorno 19/6/2012; la Commissione Disciplinare Nazionale non si è, tuttavia, accorta del fatto che il predetto appello era stato spedito, a mezzo fax, proprio in data 19.6.2012 e che, quindi, lo stesso doveva considerarsi proposto tempestivamente.

Al proposito, questa Corte osserva come alcun rilievo possa essere attribuito al fatto che dagli atti emerga che il predetto fax risulta essere stato ricevuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 20.6.2012 e non in data 19.6.2012; ed invero, indipendentemente dal motivo tecnico per il quale il predetto fax sia stato ricevuto in data diversa rispetto a quella di trasmissione, ciò che rileva è che dal giornale-fax (detto anche rapporto di attività), prodotto dalla società ricorrente, risulta che il fax è stato trasmesso, con esito regolare, in data 19.6.2012. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la comunicazione effettuata via fax deve presumersi giunta al destinatario quando il rapporto di trasmissione (nel caso di specie, costituito dalla riga del giornale-fax) indica che questa sia avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando al destinatario l'onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di un difetto di funzionamento dell'apparecchio (cfr. Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza del 17.10.2002, n. 34860; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 4.6.2007, n. 2951; Tar Lazio, sez. II-Quater, sentenza 10.09.2008, n. 8233).

Per questi motivi la C.G.F. esaminato il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S.D. Vigor Cisterna di Cisterna di Latina (Latina):

- ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione lo accoglie;
- annulla l'impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **7. RICORSO DEL S.S.D. REAL SPAL S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CINTOI NICOLA SEGUITO GARA REAL SPAL/ FORMIGINE A.S.D. DEL 23.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto al calciatore Nicola Cintoi, tesserato in favore della società Real Spal, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, in relazione alla partita Real Spal/Formigine del Campionato di Serie D Girone D, disputata il 23.9.2012 per avere a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, spintonato ripetutamente, poggiandogli le mani sul petto, un calciatore avversario, rivolgendo al medesimo contestualmente, espressioni dal contenuto minaccioso

Contro tale decisione la società Real Spal ha proposto reclamo, al fine di ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il provvedimento adottato nei confronti del Cintoi appare sproporzionato in relazione alla infrazione commessa, senza particolare cattiveria e aggressività, così come risulta dalla dettagliata descrizione del Direttore di Gara.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

La fattispecie concreta, così come risulta dettagliatamente descritta dal Direttore di Gara, presenta quegli elementi di non particolare rilevanza della condotta violenta: "spintonato ripetutamente il calciatore avversario, poggiandogli le mani sul petto" non soltanto del tutto priva di effetti lesivi, ma che si caratterizza essenzialmente in una manifestazione impulsiva di lieve e modesta connotazione violenta.

Pertanto in applicazione dell'art.19, comma 4, lett.b) C.G.S., considerato che si è trattato di un episodio al limite della condotta violenta e comunque di non particolare gravità, in accoglimento della stessa richiesta della ricorrente, si ritiene giusto ed equo ridurre la squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Real Spal S.r.l. di Ferrara, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cintoi Nicola a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELL’A.C.D. ASTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRONE MARCO SEGUITO GARA DERTHONA F.B.C. 1908/ASTI DEL 22.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

Con atto, datato 1.10.2012, la società A.C.D. Asti proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Perrone Marco, la squalifica per 4 gare effettive di gioco a seguito della gara Derthona F.B.C. 1908/A.C.D. Asti del 22.9.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (testata al volto) e gravemente ingiurioso (epiteto volgare) nonché minaccioso (invito a sistemare le cose fuori degli spogliatoi), tenuto dal calciatore, Perrone Marco, nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Asti di Asti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 5 luglio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete